

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 aprile 2010, n. 079/Pres.

Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009.

Modifiche e integrazioni apportate da:

DPRReg. 18/5/2012, n. 0107/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).
Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-760-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).
Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-761-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).
Decreto Dir.Serv.Geologico 3/6/2014, n. SGEO/1-1019-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).
Decreto Dir.Serv.Geologico 4/6/2014, n. SGEO/1-1037-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).
DPRReg. 26/8/2014, n. 0171/Pres. (B.U.R. 10/9/2014, n. 37).
Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).
Decreto Dir. Serv. Geologico 23/5/2018, n. 1564 (B.U.R. 13/6/2018, n. 24).
Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Canone per i permessi di ricerca
Art. 3	Criteri di determinazione dei canoni di coltivazione
Art. 4	Canone per la coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente
Art. 4 bis	Riduzione del canone annuo posticipato
Art. 5	Procedimento di applicazione dei canoni
Art. 6	Adeguamento dei canoni
Art. 7	Decorrenza dei canoni
Art. 8	Rinvio
Art. 9	Rinvio dinamico
Art. 10	Entrata in vigore
Allegato A	

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione, i criteri di determinazione e gli importi dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2
(Canone per i permessi di ricerca)

1. La concessione del permesso di ricerca di acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato pari ad euro 16,52^{1 2 3 4 5} per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie interessata dal permesso di ricerca.

2. Il canone di cui al comma 1 non può, comunque, essere inferiore ad euro 330,37^{6 7 8 9 10}.

Art. 3
(Criteri di determinazione dei canoni di coltivazione)

1. La concessione di coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato, proporzionale alla superficie concessa.

¹ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-761-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).

² Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 3/6/2014, n. SGEO/1-1019-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

³ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

⁴ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 23/5/2018, n. 1564 (B.U.R. 13/6/2018, n. 24).

⁵ Importo rideterminato dal Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

⁶ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-761-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).

⁷ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 3/6/2014, n. SGEO/1-1019-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

⁸ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

⁹ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 23/5/2018, n. 1564 (B.U.R. 13/6/2018, n. 24).

¹⁰ Importo rideterminato dal Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

2. La concessione di coltivazione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetta anche al pagamento di un canone annuo posticipato, calcolato in base alla quantità di acqua imbottigliata.

Art. 4

(Canone per la coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente)

1. La concessione di coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento del canone annuo anticipato di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 33,04^{11 12 13 14 15} per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie concessa.

2. Il canone di cui al comma 1 non può, comunque, essere inferiore ad euro 660,74^{16 17 18 19 20}.

3. In aggiunta al canone di cui al comma 1, la concessione di coltivazione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è soggetta al pagamento del canone annuo posticipato, di cui all'articolo 3, comma 2, pari ad euro 1,10^{21 22 23 24} ogni 1000 litri o frazione di litri imbottigliati.

Art. 4 bis

(Riduzione del canone annuo posticipato)^{25 26}

¹¹ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-761-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).

¹² Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 3/6/2014, n. SGEO/1-1019-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

¹³ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

¹⁴ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 23/5/2018, n. 1564 (B.U.R. 13/6/2018, n. 24).

¹⁵ Importo rideterminato dal Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

¹⁶ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-761-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).

¹⁷ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 3/6/2014, n. SGEO/1-1019-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

¹⁸ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

¹⁹ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 23/5/2018, n. 1564 (B.U.R. 13/6/2018, n. 24).

²⁰ Importo rideterminato dal Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

²¹ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 15/4/2013, n. SGEO/1-60-AMTV (B.U.R. 29/5/2013, n. 22).

²² Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 4/6/2014, n. SGEO/1-1037-AMTV (B.U.R. 18/6/2014, n. 25).

²³ Importo rideterminato dal Decreto Dir.Serv.Geologico 20/6/2016, n. 1317 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

²⁴ Importo rideterminato dal Decreto Dir. Serv. Geologico 27/5/2020, n. 2181 (B.U.R. 17/6/2020, n. 25).

²⁵ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPR. 18/5/2012, n. 0107/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).

1. L'ammontare del canone annuo posticipato di cui all'articolo 4, comma 3 è ridotto nei seguenti casi, applicando le percentuali per ciascuno indicate:
- a) ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):
 - 1) del 30 per cento in caso di ubicazione in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303;
 - 2) del 20 per cento in caso di ubicazione in fascia B, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3303/2000;
 - 3) del 10 per cento in caso di ubicazione in fascia A, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3303/2000;
 - b) imbottigliamento in contenitori di vetro:
 - 1) del 20 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 20 per cento del totale di litri imbottigliati;
 - 2) del 15 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale di litri imbottigliati;
 - 3) del 10 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale di litri imbottigliati;
 - 4) del 5 per cento qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale di litri imbottigliati;
 - c) commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere:
 - 1) del 10 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale commercializzato;
 - 2) del 7 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale commercializzato;
 - 3) del 5 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale commercializzato;
 - 4) del 3 per cento qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale commercializzato;
 - d) ottenimento di certificazioni di qualità, nella misura massima del 5 per cento, come segue:
 - 1) del 3 per cento in caso di possesso di certificazioni di qualità ambientale;

²⁶ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 26/8/2014, n. 0171/Pres. (B.U.R. 10/9/2014, n. 37).

- 2) del 2 per cento in caso di possesso di certificazioni di qualità di prodotto o di processo;
- e) percentuale del fatturato derivante dall'export:
- 1) del 5 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 50 per cento del totale del fatturato;
 - 2) del 3 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale del fatturato;
 - 3) dell'1 per cento qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale del fatturato.

2. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione, anche cumulativa, dei criteri di cui al comma 1 non può, comunque, superare il 70 per cento del canone che sarebbe dovuto senza l'applicazione delle riduzioni.

Art. 5

(Procedimento di applicazione dei canoni)

1. Il canone annuo anticipato di cui all'articolo 2, comma 1 e di cui all'articolo 3 comma 1, è versato alla Regione all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e, successivamente, entro la data di scadenza della relativa annualità.

2. Al fine di consentire il calcolo del canone posticipato di cui all'articolo 3, comma 2, il titolare della concessione invia alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la quantità di litri di acqua imbottigliati nell'anno precedente.

2 bis Il titolare della concessione, contestualmente all'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, invia altresì alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone annuo posticipato di cui all'articolo 4 bis, secondo il modello allegato A, modificabile con decreto del Direttore centrale competente in materia di acque minerali e termali.²⁷

3. Il canone annuo posticipato di cui all'articolo 3, comma 2, è versato dal concessionario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto inviata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

²⁷ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 18/5/2012, n. 0107/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).

Art. 6
(Adeguamento dei canoni)

1. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

2. Gli importi dei canoni di cui al presente regolamento possono essere aggiornati anche in relazione all'andamento del mercato, nonché in relazione alle qualità ed alle tipologie d'uso delle acque minerali, termali e di sorgente.

Art. 7
(Decorrenza dei canoni)

1. La misura del canone annuo anticipato di cui all'articolo 2, comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 1, si applica con decorrenza dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La misura del canone annuo posticipato di cui all'articolo 3, comma 2, si applica con riferimento all'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali vigenti in materia.

Art. 9
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e a norme comunitarie contenute nel presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio geologico
Via Giulia 75/1 - 34126 – Trieste

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445**

Il sottoscritto, nato/a a il
..... e residente a (.....), in via/p.zza, in
qualità di legale rappresentante della Società, con sede in,
via/p.zza, codice fiscale e partita IVA,
titolare della concessione per la coltivazione di acque minerali e di sorgente denominata
"....." in Comune di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

al fine di attestare l'esistenza dei presupposti per le riduzioni del canone annuo posticipato di cui all'art. 4 bis del
decreto del Presidente della Regione 79/2010 per l'anno _____

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA',

(barrare la/le casella/e di interesse)

che lo stabilimento di produzione di acqua ha sede in Comune di _____
via/piazza _____ n. civico _____

che la percentuale di acqua imbottigliata in contenitori di vetro è pari o superiore al:

(barrare la casella di interesse)

- 20 per cento del totale di litri imbottigliati
- 15 per cento del totale di litri imbottigliati
- 10 per cento del totale di litri imbottigliati
- 5 per cento del totale di litri imbottigliati

- che la percentuale di commercializzazione di acqua con il metodo del vuoto a rendere è pari o superiore al:

(barrare la casella di interesse)

- 25 per cento del totale commercializzato
- 15 per cento del totale commercializzato
- 10 per cento del totale commercializzato
- 5 per cento del totale commercializzato

- di aver ottenuto certificazioni di qualità ed, in particolare:

(barrare la/le casella/e di interesse ed indicare il numero di certificazioni ottenute)

- n.certificazioni di qualità ambientale
- n.certificazioni di qualità di prodotto o di processo

- che la percentuale di fatturato derivante dall'export è pari o superiore al:

(barrare la casella di interesse)

- 50 per cento del totale del fatturato
- 25 per cento del totale del fatturato
- 10 per cento del totale del fatturato

.....
Località e data

Firma del rappresentante legale e timbro della Società

.....

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

(1) Allegato aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 18/5/2012, n. 0107/Pres. (B.U.R. 30/5/2012, n. 22).